



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 1818/2020

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alberto Valle	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 13/10/2020, promossa con atto di citazione

da

GIUSEPPE BELLIN (C.F. BLLGPP62B08F464A) rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Andrea De Cesaris, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata in primo grado in data 8/1/2016;

appellante

contro



VALENTINA BETTIN (C.F. BTTVNT68S53L937K) e **ROSANNA GIACOMUZZO** (C.F. GCMRNN47P49A627H) rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Andrea Tirondola, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione depositata in primo grado in data 8/1/2016;

appellate

FALLIMENTO ANTICA TRATTORIA ALLA GEMMA DEI BERICI SRL (C.F. 03375850249)

appellato contumace

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 79 emessa il 13/1/2020 dal Tribunale di Vicenza (G.O.T. dott. Stefania Lapi).

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia la Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c., in riforma della sentenza di primo grado qui impugnata ed identificata in epigrafe, in totale accoglimento dell'appello qui presentato, accogliere le conclusioni rese in primo grado e che di seguito si trascrivono:

“Voglia il Giudice, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:



- 1) in via preliminare, dichiarare inammissibili / improcedibili le domande azionate dalle signore Giacomuzzo Rosanna e Bettin Valentina per le ragioni espresse in atti;
- 2) nel merito, accertare e dichiarare che le operazioni disposte dal sig. Bellin Giuseppe nella qualità di amministratore della Antica Trattoria sono state disposte nell'esclusivo interesse del gruppo Bellin/Bonato e come tali non importano responsabilità dello stesso nei confronti della Antica Trattoria né danno per tale società; per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate.
- 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno per la Antica Trattoria, limitare la misura del danno a quanto eventualmente patito dai soci Giacomuzzo e Bettin e disporre la liquidazione diretta ai soci Giacomuzzo e Bettin.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.

Per parte appellata Giacomuzzo-Bettin:

Dichiararsi infondato l'appello e per l'effetto rigettare l'impugnazione confermando la sentenza n. 79/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza il 14.01.2020.

Con rifusione delle spese di lite.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 23/8/2012, Giacomazzo Rosanna e Bettin



Valentina, socie di minoranza della Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, Bellin Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl, chiedendone la revoca quale amministratore e la condanna, previo accertamento della sua responsabilità gestoria ex art.2476, terzo comma, cc, al pagamento della somma di € 47.822,19 a favore della società oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento di imposte dirette ed indirette negli esercizi 2010 e 2011.

Contestualmente, convenivano in giudizio anche la società Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl dopo aver ho ottenuto la nomina di un curatore speciale, previo avvio di apposito procedimento.

Si costituiva la predetta società, rappresentata dal curatore speciale nominato dal presidente del Tribunale di Vicenza, aderendo alla domanda di parte attrice.

Con comparsa depositata il 24/12/2012, si costituiva Bellin Giuseppe, nel frattempo revocato all'esito del ricorso cautelare promosso dalle stesse socie di minoranza, unitamente a Bonato Lorena, presidente del CdA di Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl, e Mondardo Antonio, componente del CdA della società predetta, chiedendo il rigetto delle domande e, in via preliminare, la improcedibilità per la clausola compromissoria di cui all'art. 25 dell'atto costitutivo.

Dichiarato il fallimento di Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl, la causa veniva riassunta da Giacomazzo Rosanna e Bettin Valentina e si costituiva Bellin Giuseppe, mentre il fallimento, nonostante la regolarità della notifica,



rimaneva contumace.

Disposta consulenza tecnica ed assunte le prove orali, con sentenza n. 79 del 13/1/2020, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità di Bellin Giuseppe, lo condannava al pagamento della somma di € 31.467,34, distratta a favore di altra società, oltre interessi legali dalle singole operazioni al saldo nonché al risarcimento del danno per interessi e sanzioni quantificato in € 17.010,23, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza, Bellin Giuseppe proponeva tempestivo appello, mentre Giacomazzo Rosanna e Bettin Valentina, costituitesi, resistevano al gravame.

All'udienza del giorno 8/6/23, udienza tenuta in modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La sentenza impugnata ha, innanzitutto, rigettata l'eccezione di compromesso, rilevando che l'articolo 25 dello statuto sociale aveva ad oggetto unicamente le eventuali controversie che sorgessero tra i soci ovvero tra i soci e la società, che non poteva essere ricompresa l'azione di responsabilità proposta ex art. 2476 cc. Ciò premesso, sulla base della svolta consulenza nonché sulla base delle prove testimoniali assunte, il primo giudice ha accertato le operazioni di cui l'amministratore era responsabile, vale a dire il bonifico di € 8.217,34 a beneficio di una società terza ed il prelievo dal conto corrente di € 23.250,00 nonché gli



interessi e le sanzioni pagate dalla società in € 17.010,23 per mancato versamento delle imposte.

Pertanto, il primo giudice ha condannato Bellin Giuseppe al pagamento a favore della società della somma di € 31.467,34 oltre interessi legali dalle singole operazioni al saldo e della somma di € 17.010,23 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannando il convenuto a rifondere alle attrici le spese di lite, oltre a fargli carico delle spese di CTU.

Bellin Giuseppe ha proposto appello per i seguenti motivi:

1. *erroneo rigetto dell'eccezione di arbitrato;*
2. *mancata indicazione degli atti compiuti, dell'inadempimento supposto dell'amministratore e del rapporto di causalità fra il preteso inadempimento ed il danno.*

In primo luogo, circa l'eccezione di compromesso, parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata fatta applicazione della clausola arbitrale, nonostante, in base alla giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art. 2476 cc, terzo comma, promossa dai soci nei confronti degli amministratori, investa diritti patrimoniali disponibili, senza alcun ostacolo alla sua devoluzione ad arbitri.

Il motivo non può essere accolto.

La clausola arbitrale invocata nel caso di specie è quella contenuta nell'art. 25 dello Statuto allegato all'atto costitutivo della società Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl, che così recita: *“le eventuali controversie che sorgessero*



tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un arbitro unico, nominato entro 30 giorni dall'istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro nel cui ambito ha sede la società.... L'arbitro così nominato formerà la propria determinazione come arbitrato irrituale. Si applicano comunque le disposizioni inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.” (v. atto costitutivo prodotto).

E la clausola compromissoria che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci nonché quelle tra la società e i soci, senza altro aggiungere, non può includere anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, ancorché socio della società (Cass. 33149/22; 12333/12), in quanto non espressamente prevista. Infatti, la clausola derogatoria della giurisdizione, proprio per il suo carattere di eccezione rispetto al diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, è soggetta ad interpretazione restrittiva e non può essere estesa a controversie non espressamente escluse, quali quelle del socio contro l'amministratore, chiamato a rispondere della sua attività gestoria.

Pertanto, la massima della sentenza della SC richiamata da parte appellante non è pertinente in quanto ha ad oggetto la diversa ipotesi in cui la clausola statutaria che disciplinava la fattispecie, espressamente prevedeva: “....Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie



promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio a seguito dell'accettazione dell'incarico è vincolante per costoro” (v. pag. 3 sentenza Cass. 26300/2017). In tal caso, a differenza di quello di cui si discute in questa sede, la competenza arbitrale è volutamente estesa anche alle controversie da e contro gli amministratori.

Ne consegue il rigetto del motivo sul punto.

Con il secondo motivo di appello, il Bellin si duole della carenza della motivazione in relazione ai fatti, nemmeno indicati, da cui discenderebbe il preteso inadempimento e il nesso causale con il preteso danno. In particolare, secondo il Bellin, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che le attrici non avevano assolto all'onere di provare il comportamento dell'amministratore in violazione dei suoi doveri ed il danno derivato alla società correlato ad esso, non avendo dimostrato che i prelievi addebitati non rientravano tra i fatti di gestione insindacabili o che costituivano inadempimento anziché strategia di azione nell'interesse della società. Il Bellin, infatti, non nega di aver prelevato le somme in questione né di aver eseguito dei bonifici a favore di altre società, ma afferma di aver agito così in quanto si trattava di società del gruppo, la cui difficoltà finanziaria sarebbe ricaduta su Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl.

L'appello non è fondato.

Per quanto riguarda i singoli addebiti, questi sono stati pacificamente riconosciuti dal Bellin che, anzi, li riporta distintamente nell'atto di appello, pur accompagnati dal non riuscito tentativo di giustificarne la legittimità. Si tratta dei seguenti fatti:



- versamento di € 16.354,85, effettuato a favore di Costruzioni Edili Bellin Giuseppe, socio di Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl per l'80%, a restituzione di un prestito. Secondo l'appellante, non ci sarebbe alcun danno per la società dato che la violazione del principio della postergazione determinerebbe un danno solo per i creditori;
- prelevamento di € 23.250,00 che, secondo il Bellin, non costituisce alcun inadempimento dato che l'amministratore può attingere dal conto corrente e le controparti non avevano provato o allegato il danno ed il nesso di causa con il suo operato;
- bonifico di € 8.217,34 che, di per sé, non significa alcuna distrazione o danno per la società non essendo allegato e dimostrato che tale disposizione non fosse stata prevista dai soci, visto che non vi è bilancio e non ci sono verbali di assemblea;
- l'ammontare di € 17.010,23 quantificato dal Ctu in base alle potenziali sanzioni derivanti dalle omesse dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dal 2010 al 2015, secondo l'appellante, non poteva costituire danno alcuno posto che non era stato provato che l'amministrazione erariale avesse richiesto quelle somme.

Ebbene, a fronte del riconoscimento da parte del Bellin dei prelievi e dei bonifici eseguiti, tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica circa le sanzioni derivate alla società e della mancanza di riscontro delle somme prelevate senza indicazione della causale, non può essere seriamente messa in dubbio l'esistenza del danno per la società e del nesso causale tra questo ed il comportamento



dell'amministratore. Quest'ultimo, infatti, aveva l'obbligo di tenere una corretta contabilità in modo da rendere conto dei prelievi e dei bonifici eseguiti, posto che *l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass.2975/20; 25056/20).*

In realtà, il Bellin stesso non fornisce alcuna prova utile a dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri riguardo ai fatti contestati e, anzi, vorrebbe avvalersi della mancanza dei bilanci e dei verbali di assemblea per ritenere indimostrata la illegittimità delle disposizioni eseguite, senza tenere conto che la redazione e custodia di quegli atti era comunque a lui riconducibile.

Tantomeno può rappresentare una esimente da responsabilità l'affermazione secondo cui l'erogazione della somma a favore di Costruzioni Edili Bellin Giuseppe srl, socio di Antica Trattoria alla Gemma dei Berici srl per l'80% e di cui il Bellin era l'amministratore unico e titolare della prevalenza delle quote, era avvenuta per la restituzione di un prestito: infatti, non solo non vi è evidenza documentale di detto prestito, ma, in ogni caso, il rimborso del prestito di un socio doveva essere postergato ex art. 2467 cc. E, ciò, senza considerare che in quel momento la società Antica Trattoria aveva già debiti per circa € 526.000,00, per cui era doveroso riconoscere l'irreversibilità della crisi prima di procedere



alla restituzione di un asserito prestito ad un socio, in violazione del principio della postergazione.

Del resto, lo stesso Bellin Giuseppe, in sede di interpello, aveva dichiarato che mancava liquidità per cui aveva omesso di pagare, oltre che i fornitori, anche le imposte Iva, Irap ed Ires e che aveva disposto i rimborsi a favore della Costruzioni Edili Bellin per evitare – non certo nell’interesse di Antica Trattoria, data l’autonomia delle due società - che questa andasse in crisi finanziaria (*sic v.* capitoli 3-4-5 memoria 4/4/2013 e verbale udienza 12/5/14).

Tanto basta per ritenere che Bellin Giuseppe debba rispondere dei fatti addebitati, compiuti in violazione dei doveri spettanti all’amministratore e fonte di un corrispondente danno per la società ex art. 2476 cc, terzo comma.

Infine, va rilevato che l’accertata responsabilità preclude l’esame della domanda introdotta in questo grado dal Bellin, il quale chiede che “*nella denegata ipotesi di accertamento di un danno per la Antica Trattoria, limitare la misura del danno a quanto eventualmente patito dai soci Giacomuzzo e Bettin e disporre la liquidazione diretta ai soci Giacomuzzo e Bettin*”. Tale domanda è inammissibile, prima che infondata: inammissibile, in quanto non accompagnata da alcuno sviluppo logico ed argomentativo idoneo a consentire di apprezzarne il contenuto, ed infondata, in quanto Giacomazzo Rosanna e Bettin Valentina hanno agito nell’interesse della società, a ciò legittimate ex art. 2476, terzo comma, cpc, senza formulare alcuna domanda per sé.

Ne consegue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.



Le spese del presente grado vanno poste a carico di Bellin Giuseppe, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€. 48.000,00 circa) e delle fasi effettivamente svolte (parametri medi per la fase di studio e introduttiva; parametri minimi per la fase decisionale in considerazione del ridotto contenuto della replica).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 79 emessa il 13/1/2020 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna Bellin Giuseppe alla rifusione a favore di Giacomazzo Rosanna e Bettin Valentina delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Bellin Giuseppe.

Venezia, 27/9/23

Il Presidente

Caterina Passarelli



